



*Ministero della Transizione Ecologica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E  
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI  
CATEGORIA

LORO SEDI

**OGGETTO:** Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza.

La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l'articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: *“il 31 luglio 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”*

Pertanto, allo stato, il richiamato art. 103, comma 2, dispone che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 sino al 31 luglio 2021.

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
- prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 ottobre 2021;

c) comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Si rende noto, inoltre, che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all'interno della propria area riservata sul sito web [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

La circolare n. 3 dell'11 febbraio 2021 è sostituita dalla presente.

IL SEGRETARIO  
Ing. Pierluigi Altomare

IL PRESIDENTE  
dott. Eugenio Onori